

## ASSEMBLEA NAZIONALE DI PIU' EUROPA

Palermo, 30 Aprile-1 Maggio 2022

### **ORDINE DEL GIORNO: SBUROCRATIZZAZIONE LIBERALE DELLA RICHIESTA DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN SEGUITO ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 PER GLI STUDENTI ITALIANI.**

**Considerato che,**

**il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”**

*Articolo 9 comma 4.* Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

**E considerato altresì che ,**

#### **Il Codice di Deontologia Medica**

*Art. 22 Certificazione*

Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.

#### **Tenuto conto delle seguenti problematiche,**

- **Richiesta incongrua:** secondo il Codice di Deontologia Medica, di cui sopra, il medico (sia esso medico di medicina generale MMG o pediatra di libera scelta PLS) certifica che il soggetto, pur essendo positivo, presenta una sintomatologia compatibile con la partecipazione alla Didattica Digitale Integrata per il periodo in cui il soggetto sarà in isolamento. Tuttavia, per accertare la piena compatibilità, il medico dichiarante dovrebbe conoscere lo stato di salute giornaliero del bambino positivo al COVID-19. Non potendo prevedere un eventuale sviluppo dei sintomi dovuti all'infezione, al medico viene richiesto di verificare una situazione non verificabile (“la piena compatibilità” tra condizioni di salute dell'alunno e la partecipazione alla DDI).
- **Gestione:** il soggetto, già risultato positivo al COVID-19, deve recarsi presso gli ambulatori medici ed essere visitato dal MMG/PLS. Tale disposizione richiede interventi organizzativi specifici negli ambulatori, grava ulteriormente sugli adempimenti dei medici e crea nuovi rischi di contagio per il personale sanitario, complica ulteriormente la vita familiare con un adempimento aggiuntivo per genitori e figli.
- **Tempistiche:** la disposizione legislativa in atto, prevedendo la visita medica e il rilascio del certificato, rende la procedura null'affatto immediata, richiedendo un periodo di tempo variabile in cui il bambino è in isolamento e impossibilitato a seguire la DDI.
- **Burocrazia inutile:** la norma risulta non facilmente gestibile dalle dirigenze scolastiche, dalle famiglie e dai MMG/PLS. A fronte di uno sforzo sproporzionato rispetto ai benefici, la richiesta del certificato comporta sovente la rinuncia all'avvio della DDI da parte delle famiglie, con la conseguente privazione dell'accesso ai servizi digitali agli alunni.

- Onere economico per le famiglie: la prestazione è eseguita in regime libero professionale, dev'essere obbligatoriamente pagata, in quanto non rientra nel contratto collettivo nazionale, secondo il tabellario dell'ordine dei medici.

E considerata infine la disponibilità dell'On Magi a portare il tema alla attenzione della Camera dei Deputati,

### **Impegna la segreteria nazionale di Più Europa e i suoi Eletti**

#### **A sostenere le seguenti proposte di modifica della disposizione**

Ai fini di sburocratizzare i processi, agevolare per le famiglie e le scuole l'accesso ai servizi educativi digitali e maggiormente effettivo il diritto all'istruzione degli alunni positivi al COVID-19 pauci/asintomatici, la DDI potrebbe essere attivata tramite l'esito positivo di un test molecolare o antigenico riconosciuto, senza la richiesta di un certificato medico, essendo sufficiente una autocertificazione del genitore.

Resta opportuna, in caso di dubbi rispetto alla decisione di far frequentare DDI al proprio bambino positivo, la possibilità che la famiglia chieda un parere al MMG/PLS con o senza la produzione di una certificazione.

Nei casi di alunni fragili/con malattia cronica e positività al COVID, si ritiene opportuno, per principio di prudenza, mantenere l'obbligo di certificazione da parte del MMG/PLS.

In specifici casi di disabilità o disturbi del neuro-sviluppo (per quegli alunni che, anche in tempo di lockdown, avevano la possibilità di essere esonerati dalla didattica a distanza e frequentare in presenza) il medico curante potrà rilasciare, su richiesta della famiglia, un certificato di esonero dalla partecipazione alla DDI, a tutela della salute e del benessere dei bambini stessi, senza che le assenze siano conteggiate nel computo finale complessivo.

Michele Uselli  
Riccardo Magi  
Giuseppe Valenti (coordinatore nazionale tavolo sanità)  
Alice Montalbetti  
Luca Perego  
Sonia Serati  
Palmira Mancuso  
Igor Boni  
Silvio Viale  
Desideria Mini  
David Garzella  
Arcangelo Macedonio